

## Memoria accertamento dell'età msna Cona art. 39 CEDU

I ricorrenti sono stati identificati come maggiorenni sulla base di procedure per l'accertamento dell'età **inadeguate dal punto di vista medico scientifico e condotte in violazione della normativa vigente** (d.lgs. 28 gennaio 2008, n. 25 “Attuazione della direttiva 2005/85/CE recante norme minime per le procedure applicate negli Stati membri ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di rifugiato”; d.lgs. 4 marzo 2014, n. 24 “Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla prevenzione e alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle vittime”; d.p.c.m. 10 novembre 2016, n. 234 “Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24”) nonché delle raccomandazioni adottate in materia a livello nazionale, europeo e internazionale.

1) In primo luogo, i referti sulla base dei quali i due ricorrenti sono stati identificati come maggiorenni non indicano il **marginale di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate**, in violazione delle disposizioni di cui all'art. 5, c. 3 del d.p.c.m. 234/2016, che stabiliscono: “La relazione conclusiva, redatta dall'equipe multidisciplinare, riporta l'indicazione di attribuzione dell'età cronologica stimata specificando il margine di errore insito nella variabilità biologica e nelle metodiche utilizzate ed i conseguenti valori minimo e massimo dell'età attribuibile.”

L'esigenza che venga indicato il margine di errore è inoltre sottolineata da tutte le principali raccomandazioni in materia di accertamento dell'età adottate a livello nazionale, europeo e internazionale, tra cui si ricordano: [“Protocollo per l'identificazione e per l'accertamento olistico multidisciplinare dell'età dei minori non accompagnati”](#) della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, 2016; Parere del Consiglio Superiore di Sanità [“Accertamento dell'età dei minori non accompagnati”](#), 2009; UNHCR, [“L'accertamento dell'età dei minori stranieri non accompagnati e separati in Italia”](#), 2014; EASO, [“Age Assessment Practice in Europe”](#), 2013; UNICEF, [“Age assessment: a technical note”](#), 2013; SCEP, [“Position Paper on Age Assessment in the Context of Separated Children in Europe”](#), 2012.

Come è noto, infatti, non esiste alcun metodo scientifico che consenta una determinazione certa dell'età. I metodi disponibili consentono solo di stimare con una certa probabilità l'età anagrafica, all'interno di un determinato *range*. La valutazione della maturazione ossea del polso e della mano comporta un margine di errore di circa  $\pm 2$  anni (c.d. variabilità biologica).

La mancata indicazione del margine di errore impedisce di applicare il principio della **presunzione di minore età in caso di dubbio**, previsto dall'art. 4 d.lgs. n. 24/14 (“la minore età dello straniero è, altresì, presunta nel caso in cui la procedura multidisciplinare svolta non consenta di stabilire con certezza l'età dello stesso”), dall'art. 19 d.lgs. n. 25/08 (“Se gli accertamenti effettuati non consentono l'esatta determinazione dell'età si applicano le disposizioni del presente articolo [riguardanti i minori]”), e dal d.p.c.m. n. 234/16.

Nel caso dei due ricorrenti, se sul referto fosse stato indicato “l'età ossea corrisponde a quella di un soggetto di sesso maschile di anni 18 anni, con un margine di errore di  $\pm 2$  anni”, in base al principio di presunzione della minore età in caso di dubbio l'interessato sarebbe stato considerato come minorenni.

2) In secondo luogo, i ricorrenti sono stati identificati come maggiorenni sulla base di un unico esame, la valutazione della maturazione ossea del distretto polso-mano, anziché sulla base di un **approccio multidisciplinare**.

Non risulta siano stati effettuati né un colloquio sociale, né una visita pediatrica auxologica, né una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, in violazione di quanto previsto dal d.p.c.m. n. 234/2016, che all'art. 5, c. 2 stabilisce: “La procedura per la determinazione dell'età è condotta da un'equipe multidisciplinare. Tale procedura consiste nello svolgimento di un colloquio sociale, vertente anche sulle pregresse esperienze di vita rilevanti per l'accertamento, di una visita pediatrica auxologica e di una valutazione psicologica o neuropsichiatrica, alla presenza, se necessario, di un mediatore culturale o di un interprete.”

La necessità di un approccio multidisciplinare è inoltre evidenziato in tutte le raccomandazioni sull'accertamento dell'età dei minori non accompagnati sopra citate.

3) Va inoltre considerato come la radiografia del distretto polso-mano sia stata valutata sulla base del metodo di Greulich-Pyle anziché dell'assai **più recente e affidabile metodo TW3**.

Come è noto, il metodo di Greulich Pyle si basa su standard definiti su popolazioni (cittadini statunitensi di origine nordeuropea nati tra le due guerre) ben differenti rispetto a quelle di appartenenza dei soggetti valutati.

Il Consiglio Superiore della Sanità, massima autorità italiana in materia sanitaria, nel parere del 2009 [“Accertamento dell'età dei minori non accompagnati”](#) evidenzia come “dai numerosi e recenti studi di letteratura, emerge come il metodo di analisi dell'Rx mano-polso che presenta la minor variabilità sia il Tanner-Whitehouse 3 (TW3)”. Tale metodo, pubblicato nel 2001, si basa infatti su una casistica internazionale mista e ha una concezione metodologica molto più avanzata, sia per quel che riguarda i criteri di valutazione della maturazione delle singole ossa che per la componente statistica.

4) Gli **esiti della procedura di accertamento dell'età** non sono stati comunicati ai ricorrenti, secondo quanto previsto dall'art. 5, c. 4 d.p.c.m. 234/2016: “Gli esiti della procedura svolta sono comunicati al Giudice della tutela, al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari e al presunto minore in una lingua al medesimo comprensibile, tenendo conto della sua età, maturità e del suo livello di alfabetizzazione”.

Né è stato notificato ai ricorrenti il **provvedimento di attribuzione dell'età**, adottato dal giudice competente per la tutela, con allegata traduzione. Si tratta di una palese violazione delle disposizioni di cui all'art. 6, c. 1-3 del d.p.c.m. 234/2016, che stabilisce che: “1. Sulla base delle risultanze della procedura multidisciplinare espletata ai sensi dell'articolo 5 e di tutti gli altri dati acquisiti il Giudice della tutela adotta il provvedimento di attribuzione dell'età. 2. Quando gli elementi raccolti non consentono di stabilire al di là di ogni ragionevole dubbio l'età del soggetto, il Giudice emette il provvedimento conclusivo del procedimento dando atto dell'impossibilità di attribuire l'età e del valore minimo indicato nella relazione conclusiva di cui all'articolo 5, comma 3. 3. Il provvedimento emesso ai sensi dei commi 1 e 2 è notificato all'interessato, con allegata traduzione in una lingua al medesimo comprensibile, ed al tutore o alla persona che esercita, anche temporaneamente, i poteri tutelari, e può essere oggetto di reclamo secondo la disciplina applicabile agli atti del giudice emittente.”

Di conseguenza, i ricorrenti non hanno avuto accesso ad alcun **rimedio effettivo** contro l'errata identificazione come maggiorenni, effettuata sulla base di una procedura di determinazione dell'età caratterizzata dai gravi limiti metodologici sopra evidenziati. Tale mancanza di un rimedio effettivo comporta evidentemente una violazione dell'art. 13 della CEDU.

5) Nelle **more dell'accertamento dell'età**, i ricorrenti non sono stati trattati come minori ai fini dell'accesso all'assistenza e alla protezione, secondo quanto stabilito all'art. 7, c. 1 d.p.c.m. 234/2016: “Nelle more dell'identificazione e della determinazione definitiva dell'età, al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, la vittima di tratta è comunque considerata minore”.

Le fonti normative sopra citate (d.lgs. 25/08, d.lgs. 24/14 e d.p.c.m. 234/2016) si applicano senz'altro ai ricorrenti, in quanto minori non accompagnati richiedenti protezione internazionale e potenziali vittime di tratta.

Anche ove le autorità competenti non considerassero i ricorrenti come vittime di tratta, è evidente come le **disposizioni previste dal d.lgs. 24/14 e dal d.p.c.m. n. 234/16 debbano trovare applicazione in via analogica a tutti i minori stranieri non accompagnati, anche non vittime di tratta** (si vedano in proposito la posizione della [Garante Nazionale per l'Infanzia e l'Adolescenza](#) e la nota firmata dall'[Associazione Italiana dei Magistrati per i Minorenni](#) e da numerose altre organizzazioni).

Apparirebbe del tutto irragionevole, infatti, ipotizzare che i meccanismi per la determinazione dell'età debbano essere differenti a seconda che il minore non accompagnato sia o meno vittima di tratta, fatta eccezione per l'esigenza di tenere in considerazione gli specifici traumi derivanti dallo sfruttamento e dagli abusi subiti dai minori vittime di tratta.

Si ricorda che il Ministero dell'Interno ha in passato chiarito come il principio di presunzione della minore età in caso di dubbio, sancito dal codice di procedura penale minorile, “possa trovare applicazione in via analogica anche in materia di immigrazione”, dunque anche con riferimento ai minori non sottoposti a procedimento penale ([circolare del Ministero dell'Interno del 9 luglio 2007](#)). Lo stesso ragionamento vale per l'applicazione in via analogica delle norme di cui al d.p.c.m. n. 234/16 ai minori che non siano vittime di tratta.

Nella [circolare del 25 luglio 2014](#), il Ministero dell'Interno ha poi espressamente previsto, con riferimento a tutti i minori non accompagnati per i quali si renda necessario l'accertamento dell'età e non solo ai minori vittime di tratta, che tale accertamento debba essere svolto “secondo i criteri dell'art. 4 del D.Lgs. n. 24/2014”, in attuazione del quale è stato adottato il d.p.c.m. n. 234/16.

Va infine evidenziato come il d.lgs. 142/2015, all'art. 2 lett. e), abbia fornito una definizione unitaria di “minore non accompagnato”, tale essendo “lo straniero di età inferiore agli anni diciotto, che si trova, per qualsiasi causa, nel territorio nazionale, privo di assistenza e rappresentanza legale”, senza distinguere, dunque, dalla ragione della presenza in Italia. Definizione unitaria che esclude la possibilità che possa attuarsi un trattamento discriminatorio in sede di accertamento dell'età, poiché sarebbe fondato su una illegittima differenziazione basata sulla condizione personale, vietata dall'art. 3 della Costituzione.

Per rafforzare la tesi secondo cui i ricorrenti sarebbero maggiorenni, il Governo afferma che “en ce qui concerne la Province de Venice, parmi les immigrants qui ont modifié ses propres identités,

les examens médicaux effectués ont confirmé seulement dans très rares cases, l'âge mineure des personnes indiquées”.

Si ricorda in primo luogo come i ricorrenti si siano sempre dichiarati minorenni fin dall'arrivo in Italia, come risulta anche dai tesserini sanitari la cui copia è stata allegata all'istanza.

Si fa inoltre presente alla Corte come, nel 2016, nella Provincia di Venezia alcuni richiedenti asilo dichiaratisi minorenni siano stati sottoposti ad accertamento dell'età presso l'“Ospedale dell'Angelo”, lo stesso Presidio Ospedaliero che ha effettuato l'accertamento dell'età nei confronti dei due ricorrenti, e siano stati identificati come maggiorenni sulla base di procedure caratterizzate dai medesimi limiti sopra descritti. In alcuni di questi casi, a differenza di quanto accaduto nei casi di \*\* e \*\*\*, è stato adottato un provvedimento di estinzione della tutela, precedentemente aperta. Di conseguenza, gli interessati hanno potuto presentare reclamo al competente Tribunale per i minorenni avverso tale provvedimento.

Nei due casi ad oggi decisi, il **Tribunale per i minorenni di Venezia ha accolto il reclamo**, considerando anche i risultati della perizia auxologica effettuata su istanza della difesa, e ha disposto che venisse riaperta la tutela fino al compimento della maggiore età (si vedano le decisioni del Tribunale per i minorenni di Venezia del [2.12.2017](#) e del 7.2.2017).

**Si ritiene dunque che lo Stato italiano debba:**

**a) sottoporre i ricorrenti a un nuovo accertamento dell'età, nel rispetto delle norme sopra citate (approccio multidisciplinare, indicazione del margine di errore, principio di presunzione della minore età in caso di dubbio, comunicazione agli interessati degli esiti della procedura di accertamento dell'età e notifica agli stessi del provvedimento di attribuzione dell'età);**

**b) nelle more di tale secondo accertamento, trattare i ricorrenti come minori al fine dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno e alla protezione, e dunque trasferirli immediatamente in una struttura di accoglienza per minori non accompagnati.**